

IL TRIBUNALE FEDERALE

Il Tribunale Federale composto dai Sigg.ri:

Presidente avv. Antonio FELEPPA

Giudice avv. Simone RONA

Giudice avv. Francesco LANOCITA

ha emesso la seguente sentenza

all'udienza camerale del 13/05/25, tenutasi in collegamento attraverso video conferenza Google Meet <http://meet.google.com/rfe-dbek-kek>, nel procedimento n. 3/25 TF avviato con

ricorso proposto

dal tesserato Francesco Polizzi, rappresentato e difeso dall'avv. Marialuna Allea del Foro di Catania

nei confronti

dei tesserati Vincenzo Sciuto e Luigi Salemi

nonché dei controinteressati

- **Comitato Regionale Sicilia FIGB, in persona del Presidente p.t. Pulvirenti Antonio**, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Savoca;

- **Bonanno Giuseppe – Arnone Marcella – Cirrito Alessio – Bitetti Giacinto – Cosentino Michele – Mistretta Giuseppe – Mucari Matteo – Lorenzo Alberto – Salvo Angela Maria**

avente ad oggetto la richiesta di *“annullamento delle elezioni del Consiglio Regionale Sicilia della FIGB e del relativo provvedimento di nomina dello stesso per violazione dell’art.11 DL 36/2021 e della norme di eleggibilità e del regolamento elettorale”*.

Svolgimento del processo

Il tesserato sig. Francesco Polizzi con ricorso proposto il 20.03.2025 ha chiesto l'annullamento delle elezioni del Consiglio Regionale Sicilia della FIGB.

Con lo stesso gravame -non notificato ai controinteressati componenti del Consiglio Regionale e ai tesserati Sciuto e Salemi- ha chiesto l'annullamento del conseguente provvedimento di nomina (degli eletti) invocando la violazione dell'art.11 del DL 36/2021 in uno alle norme relative alla eleggibilità dei componenti del Consiglio e del regolamento elettorale.

In sostanza con il gravame proposto viene rilevata la non corretta formazione del corpo elettorale che ha



proceduto alla elezione dell'organo regionale in quanto sarebbe stato composto da 2 elettori -delegati delle rispettive ASD di appartenenza- in conflitto di interessi in quanto contemporaneamente rivestenti cariche amministrative di due associazioni di Bridge.

In particolare, secondo il gravame il tesserato Vincenzo Sciuto “*apparteneva sia all'Associazione Circolo del Bridge di Catania che alla ASD Convivium* ” (da cui era delegato per la elezione del Consiglio Regionale) e anche il tesserato Luigi Salemi apparteneva, con compiti e ruoli amministrativi, “*all'Associazione Circolo del Bridge di Catania ed all'ASD Bridge Catania*” (da quest'ultima delegato al voto).

Ai fini della rappresentazione della cd “*prova di resistenza*” il ricorrente, rappresentando una mera ipotesi, asseriva addirittura che i due voti, illegittimamente espressi, se fossero andati al ricorrente stesso, sarebbero stati sufficienti per la sua elezione eletto (cfr. memoria del 02.05.2025).

Con l'ardita ipotesi, del tutto surreale e per niente dimostrabile, non si superava il dato, dimostrato per tabulas, che pur annullando due voti attribuiti al tesserato Lomeo (ultimo degli eletti con un distacco proprio di due voti dal ricorrente primo dei non eletti) a parità di consensi sarebbe risultato comunque eletto il Lomeo per la maggiore anzianità di iscrizione di quest'ultimo.

Motivi della decisione

La presente decisione viene redatta in conformità ai principi di chiarezza, sinteticità ed informalità di cui all'art. 2, commi 5 e 6, del Codice della Giustizia Sportiva. Preliminarmente vanno affrontate le eccezioni di ammissibilità del ricorso proposte dal resistente Presidente Regionale FIGB Antonio Ferdinando Pulvirenti.

In primis appare fondata l'eccezione della carenza di interesse da parte del ricorrente con la conseguente improcedibilità del gravame proposto.

La prova di resistenza, infatti, non risulta superata.

Ed invero, trattandosi di materia elettorale, la prova di resistenza va rappresentata con riferimento a dati certi ed intellegibili quali l'incidenza effettiva dei due voti illegittimamente espressi sulla elezione del tesserato Lomeo, e, comunque, la prova deve tendere, per l'effetto, alla conseguente elezione del ricorrente.

Al contrario, nel caso di specie, è evidente che pur annullando i 2 voti espressi dai tesserati Salemi e Sciuto e togliendoli dai voti attribuiti al Lomeo, non muta l'esito delle elezioni risultando, comunque, Lomeo come ultimo degli eletti.

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE





Ed invero, come rappresentato dalla memoria Pulvirenti, tolti i 2 voti il Lomeo risulta a pari voti con il Polizzi e comunque viene eletto in quanto preferito per la maggiore anzianità di iscrizione continuativa alla FIGB rispetto al ricorrente (art. 54 R.O.) – circostanza non contestata dal Polizzi.

Da quanto sopra la prova di resistenza non risulta superata con conseguente inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

Vi è di più.

Si rileva la improcedibilità del gravame in quanto non notificato ad alcun resistente ovvero controinteressato.

In particolare non risulta notificato ai tesserati Salemi e Sciuto.

Come è noto la notifica è un requisito fondamentale per garantire il contraddittorio e il diritto di difesa.

Se le parti interessate non sono state adeguatamente informate del ricorso, ciò può precludere la possibilità di una difesa efficace con la conseguenza della improcedibilità del ricorso.

Il ricorso comunque è infondato nel merito. Ed invero con il gravame proposto si assume una illegittima composizione del corpo elettorale in quanto due elettori sarebbero stati in conflitto di interessi in applicazione dell'art.11 DL 36/2021.

E' appena il caso di sottolineare che la norma invocata pone la incompatibilità di cariche tra due associazioni "*nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale*".

Va innanzitutto rappresentato che la incompatibilità, in quanto tale, va rimossa previa diffida da inviare all'interessato e solo successivamente può essere dichiarata la decadenza del soggetto da una delle due cariche.

La norma invocata dal Polizzi, pertanto, è volta a censurare la contemporanea permanenza di tesserati con ruoli di governo in due associazioni in reciproca competizione e svolgenti la medesima attività sportiva negli stessi campionati nazionali e regionali.

Pertanto è evidente come la portata della norma sia prevalentemente rivolta alle attività sportive proprie delle Associazioni così considerate.

La presenza - in capo a taluni tesserati pur ammessi al voto all'Assemblea elettiva - del requisito del tesseramento con più società, in relazione alle quali avrebbero potuto votare, si palesa non impeditiva della legittimazione al voto dei medesimi, non configurandosi un vincolo di esclusiva di ciascuno con riguardo ad una specifica società di appartenenza, dacché i tesserati stessi sono abilitati ad operare (Coll Garanzia n. 19/2019).

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE





Anche a voler assumere, norme federali alla mano, tale affermazione non del tutto condivisibile, affiora in ogni caso - come puntualmente sottolineato dalla Procura in occasione dell'udienza - l'irrelevanza della imbastita censura, non essendo stata dimostrata la stretta consequenzialità tra (presunto) vizio invalidante, siccome testé succintamente riassunto, e concreta incidenza sull'esito finale del voto in senso sfavorevole ai ricorrenti medesimi.

Da qui appare la irrilevanza della contemporanea presenza di un tesserato, con riferimento al procedimento elettorale, in due associazioni.

Ai fini del decidere, comunque, è sicuramente di utilità comprendere la natura del Circolo del Bridge di Catania, associazione semplice e non ASD come si cerca di rappresentare con il gravame proposto.

Al contrario è stato provato che il Circolo di Catania viene utilizzato -e per questo scopo "codificato"- quale sede di gara di tornei nazionali, regionali e locali organizzati dalle ASD iscritte alla FIGB.

Peraltro l'asserita incompatibilità dei tesserati Sciuto e Salemi -non evocati in giudizio- non ha alcuna incidenza nella vicenda elettorale che interessa atteso che sia il tesserato Sciuto che il tesserato Salemi hanno regolarmente rappresentato la ASD Convivium e Bridge Catania in un corpo elettorale composto esclusivamente da ASD Siciliane e da cui era escluso proprio il circolo del Bridge di Catania.

In sostanza proprio la composizione del corpo elettorale composto, ai sensi dell'art.39 dello Statuto della FIGB 2019, esclusivamente dalle ASD Siciliane regolarmente affiliate alla FIGB per la medesima Regione e di cui non è parte il circolo del Bridge di Catania, conferma la qualificazione di quest'ultimo come sede di gara e "convivio" di giocatori di Bridge iscritti alla FIGB presenti per il tramite di altre associazioni.

Peraltro, non va sottaciuto il dato che a norma dell'art.21 bis dello Statuto "*in caso di insediamento del Presidente è possibile rilasciare delega a un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, che a sua volta può rappresentare altri affiliati....*".

Tanta basta al Collegio per dichiarare anche la infondatezza del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, letti gli atti; esaminate le richieste delle parti; visti gli artt. 40, 58 , 65 e 70 Reg. Giust. FIGB;

così decide:

Il ricorso proposto dal tesserato Francesco POLIZZI è respinto per le motivazioni sopra illustrate.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali che liquida in € 300,00.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni alle parti e la pubblicazione sul sito istituzionale

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE





Così deciso, 17 giugno 2025

Il Tribunale Federale
Il Presidente dott. Antonio Feleppa

Giud. Estensore avv. Francesco Lanocita
Firmato digitalmente

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE

✉ Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano

☎ +39 02 7000333

📠 +39 02 70001398

✉ figb@federbridge.it

🌐 www.federbridge.it

C.F./P.IVA 03543040152



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI